INFORMAZIONI

LA COMMISSIONE

DIRETTIVE E DECISIONI

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 novembre 1963

che autorizza la riscossione di tasse di compensazione all'importazione nella Repubblica francese di glucosio (destrosio) in provenienza da taluni Stati membri

(I testi francese, olandese e tedesco sono i soli facenti fede)

(63/664/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Vista la decisione del Consiglio del 4 aprile 1962 [1], che si basa in particolare sull'articolo 235 del Trattato e prevede la riscossione di una tassa di compensazione su talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli,

Vista la decisione del Consiglio del 4 aprile 1962 [2] che stabilisce l'elenco delle merci alle quali può essere applicata la suddetta decisione,

Vista la lettera del 26 febbraio 1962 con la quale la Repubblica francese ha chiesto alla Commissione l'autorizzazione a riscuotere tasse di compensazione all'importazione di glucosio (destrosio) in provenienza dagli altri Stati membri,

Viste le lettere del 6 luglio 1962, del 30 agosto 1962 e del 29 aprile 1963 con le quali lo stesso Stato membro ha comunicato alla Commissione dati destinati a permetterle di prendere una decisione in merito alla predetta domanda,

Previa consultazione degli altri Stati membri,

Considerando che la merce per la quale viene chiesta l'autorizzazione a riscuotere tasse di compensazione rientra nella voce 29.43 A della tariffa doganale comune contemplata nella seconda decisione del Consiglio sopra menzionata ;

Considerando che il glucosio (destrosio) è fabbricato con granturco, materia prima contemplata nell'articolo 1 della prima decisione del Consiglio sopra citata ; che si può stabilire un rapporto di equivalenza di 210 kg di granturco per 100 kg di glucosio (destrosio) ;

Considerando che, secondo statistiche doganali pubblicate dallo Stato membro richiedente, quest'ultimo importa glucosio (destrosio) soltanto dalla Repubblica italiana ; che le condizioni di applicazione della succitata prima decisione del Consiglio non sono pertanto soddisfatte per quanto riguarda quest'ultimo Stato membro ;

Considerando che, nell'Unione economica belgo-lussemburghese, il costo di approvvigionamento di granturco destinato alla fabbricazione di glucosio corrisponde al prezzo di entrata fissato dai due

(1) *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 30 del 20 aprile 1962, pag. 999/62.
(2) *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 30 del 20 aprile 1962, pag. 1000/62.

Stati membri in causa, maggiorato delle spese di trasporto pari in media a 13,95 fr.b./100 kg, ma diminuito dell'ammontare della restituzione che tali Stati accordano alla produzione in applicazione dell'articolo 17 del regolamento n. 55 del Consiglio, cioè di 78 fr.b/.100 kg ; che, tenendo conto di un prezzo d'entrata medio di 395,33 fr.b./100 kg calcolato per il periodo ottobre 1963 — marzo 1964, si può fissare per il cereale di cui trattasi un prezzo medio di 331,28 fr.b./100 kg (32,71 fr.f.) ;

Considerando che, nella Repubblica federale di Germania, il costo di approvvigionamento di granturco destinato alla fabbricazione di glucosio corrisponde al prezzo di entrata fissato da tale Stato membro, maggiorato delle spese di trasporto pari in media a 1,05 DM/100 kg, ma diminuito dell'ammontare della restituzione che tale Stato membro accorda alla produzione in applicazione dell'articolo 17 del regolamento n. 55 del Consiglio, cioè di 17,40 DM/100 kg ; che, tenendo conto di un prezzo d'entrata medio di 43,09 DM/100 kg calcolato per il periodo ottobre 1963 — marzo 1964, si può fissare per il cereale di cui trattasi un prezzo medio di 26,74 DM/100 kg (33 fr.f.) ;

Considerando che, nel Regno dei Paesi Bassi, il costo di approvvigionamento di granturco destinato alla fabbricazione di glucosio (destrosio) corrisponde, quando tale merce è esportata verso la Repubblica francese, al prezzo d'entrata fissato a 26,60 fior./ 100 kg per la corrente annata cerealicola, maggiorato delle spese di trasporto pari in media a 1,01 fior./100 kg, ma diminuito di un ammontare corrispondente al prelievo applicabile al cereale in oggetto all'importazione in provenienza dai paesi terzi ; che, tenendo conto di un prelievo medio di 4,50 fior./100 kg, si può fissare per il cereale di cui trattasi un prezzo medio di 23,11 fior./100 kg (31,52 fr.f.) ;

Considerando per contro che, nella Repubblica francese, il costo di approvvigionamento di granturco destinato alla fabbricazione di glucosio corrisponde al prezzo d'entrata fissato da tale Stato membro, maggiorato delle spese di trasporto pari in media a 1,30 fr.f./100 kg, ma diminuito dell'ammontare della restituzione che tale Stato membro accorda alla produzione in applicazione dell'articolo 17 del regolamento n. 55 del Consiglio, cioè di 7 fr.f./100 kg ; che, tenendo conto di un prezzo medio d'entrata di 44,48 fr.f./100 kg calcolato per il periodo ottobre 1963 — marzo 1964, si può fissare per il cereale di cui trattasi un prezzo medio di 38,78 fr.f./100 kg ;

Considerando che, in tali condizioni e tenuto conto del rapporto di equivalenza sopra menzionato, è opportuno stabilire i seguenti costi medi della materia prima incorporata in 100 kg di glucosio (destrosio) importati nella Repubblica francese in provenienza :

— dall'Unione economica belgo-lussemburghese : 68,69 fr.f.

— dalla Repubblica federale di Germania: 69,30 fr.f.

— dal Regno dei Paesi Bassi : 66,19 fr.f. ;

che il costo della materia prima incorporata nella stessa merce fabbricata nella Repubblica francese è pari a 81,44 fr.f./100 kg ;

Considerando pertanto che l'incidenza sui costi di produzione del glucosio (destrosio), rispettivamente nella Repubblica francese e nei succitati Stati membri, della differenza tra i costi del granturco incorporato in 100 kg della merce di cui trattasi corrisponde, quando questa è importata nello Stato membro richiedente in provenienza :

— dall'Unione economica belgo-lussemburghese, a 12,75 fr.f.

— dalla Repubblica federale di Germania, a 12,14 fr.f.

— dal Regno dei Paesi Bassi, a 15,25 fr.f. ;

Considerando che i prezzi medi praticati nei primi 8 mesi del 1963 per il glucosio (destrosio) esportato dai succitati Stati membri franco-frontiera francese, non sdoganato, corrispondono ai livelli indicati nella seguente tabella, che raccoglie anche gli altri elementi da prendersi in considerazione nell'applicazione dell'articolo 2, paragrafi 1 e 2 della succitata prima decisione del Consiglio :

	U.E.B.L.	Germania (R. f.)	Paesi Bassi
Prezzo franco-frontiera (fr.f./100 kg)	93,29	78,58	155,96
Dazio doganale al 1. 1. 1958 (25%)	23,32	19,64	38,99
Dazio doganale al 1. 7. 1963 (10%)	9,33	7,86	15,60
Protezione massima dell'industria di trasformazione (4%)	3,73	3,14	6,24

Considerando che l'importo corrispondente all'incidenza della differenza dei costi di approvvigionamento sopra constatata, maggiorata dell'importo previsto nell'articolo 2, paragrafi 1b) e 2 della prima decisione del Consiglio sopra menzionata e che, tenuto conto della protezione tariffaria esistente al momento dell'entrata in vigore del Trattato, può essere fissato al 4 % del prezzo suindicato della merce in questione, ammonta, per 100 kg di tale merce importata nello Stato membro richiedente in provenienza :

— dall'Unione economica belgo-lussemburghese, a 16,48 fr.f.

— dalla Repubblica federale di Germania, a 15,28 fr.f.

— dal Regno dei Paesi Bassi, a 21,49 frf. ;

che tale importo supera all'incidenza del dazio doganale applicato alla merce importata in provenienza dai suddetti Stati membri ;

Considerando che le importazioni nella Repubblica francese di glucosio (destrosio) in provenienza dai succitati Stati membri hanno raggiunto nel 1959 il livello di 3 tonnellate, cioè lo 0,06 % del consumo francese apparente, e sono passate a 901 tonnellate nel 1962 e a 907 tonnellate nei primi 8 mesi del 1963, cioè rispettivamente all'11,2 % e al 14,4 % di tale consumo apparente ; che la produzione francese non esportata era pari al 97,7 % di tale consumo nel 1959, mentre corrisponde all'85,3 % dei quantitativi consumati nel 1962 e all'83,4 % nei primi otto mesi del 1963 ; che, pertanto, la media mensile delle importazioni dagli Stati membri considerati è aumentata dall'inizio dell'anno del 50,9 rispetto a quella del 1962, mentre l'incremento corrispondente della produzione è del 15,8 % ;

Considerando che l'evoluzione comparata delle importazioni dai suddetti Stati membri e della produzione nazionale non esportata dimostra che l'industria francese produttrice di glucosio (destrosio) è compromessa sul mercato interno francese dalla concorrenza della medesima industria dei suddetti Stati membri ; che è pertanto opportuno autorizzare la riscossione di tasse di compensazione che consentano all'industria in questione di sostenere la concorrenza ;

Considerando che tali tasse, determinate in conformità delle disposizioni dell'articolo 2, paragrafi 1 e 2 della succitata prima decisione del Consiglio e sulla base dei dati sopra esposti, devono essere fissate, per 100 kg di glucosio (destrosio) importati

— dall'Unione economica belgo-lussemburghese, a 7,15 fr.f.,

— dalla Repubblica federale di Germania, a 7,42 fr.f.,

— dal Regno dei Paesi Bassi, a 5,89 fr.f.,

Considerando che le tasse così fissate non sono tali da pregiudicare le esportazioni di uno Stato membro rispetto a quelle di un altro Stato membro, poichè hanno l'effetto di portare il prezzo del granturco incorporato nel glucosio (destrosio) importato da qualsivoglia provenienza al livello del prezzo praticato per tale cereale, tenendo conto della sua destinazione, sul mercato interno dello Stato membro richiedente ;

Considerando che, per salvaguardare una preferenza comunitaria, è opportuno subordinare la riscossione delle tasse di compensazione all'applicazione di misure protettive nei confronti dei paesi terzi ; che la riscossione all'importazione da detti paesi di una tassa di compensazione di importo pari a quello della tassa applicabile nei confronti della Repubblica federale di Germania sembra essere la misura più adeguata ;

Considerando che la riscossione delle tasse non può essere autorizzata per un periodo superiore ad un anno ; che è pertanto opportuno limitare al 1° dicembre 1964 incluso la durata di validità della presente decisione, salvo abrogazione o eventuali modifiche che la Commissione potrebbe essere indotta ad apportare, prima di tale data, ad una delle disposizioni da essa adottate,

HA PRESO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La Repubblica francese è autorizzata, nelle condizioni indicate qui di seguito, a riscuotere tasse di compensazione all'importazione di glucosio (destrosio) (voce 29.43 A della tariffa doganale comune) in provenienza dal Regno del Belgio, dalla Repubblica federale di Germania, dal Granducato del Lussemburgo e dal Regno Paesi Bassi, a meno che gli Stati membri esportatori non riscuotano tali tasse all'esportazione.

Articolo 2

1. Qualora le tasse di compensazione siano riscosse all'esportazione, il loro ammontare è fissato, per 100 kg di glucosio (destrosio), a :

— 65,83 fr.b./luss. all'esportazione dal Regno del Belgio e dal Granducato del Lussemburgo,

— 5,47 DM all'esportazione dalla Repubblica federale di Germania,

— 3,92 fior. all'esportazione dal Regno dei Paesi Bassi.

2. Qualora le tasse di compensazione siano riscosse dalla Repubblica francese, il loro ammontare è fissato, per 100 kg di glucosio (destrosio), a :

— 7,15 fr.f. all'importazione dal Regno del Belgio e dal Granducato del Lussemburgo,

— 7,42 fr.f. all'importazione dalla Repubblica federale di Germania,

— 5,89 fr.f. all'importazione dal Regno dei Paesi Bassi.

3. La Repubblica francese riscuote all'importazione di glucosio (destrosio) in provenienza dai paesi terzi una tassa di compensazione pari a 7,42 fr.f. per 100 kg.

Articolo 3

La presente decisione è applicabile dal 2 dicembre 1963 fino al 1° dicembre 1964 incluso.

Articolo 4

La Repubblica francese notifica alla Commissione ed al Regno del Belgio, alla Repubblica federale di Germania, al Granducato del Lussemburgo ed al Regno dei Paesi Bassi, la data a decorrere dalla quale intende valersi dell'autorizzazione accordata dalla presente decisione.

Articolo 5

La domanda della Repubblica francese è respinta per quanto riguarda la riscossione di una tassa di compensazione all'importazione di glucosio (destrosio) in provenienza dalla Repubblica italiana.

Articolo 6

La presente decisione è destinata al Regno del Belgio, alla Repubblica federale di Germania, alla Repubblica francese, al Granducato del Lussemburgo e al Regno dei Paesi Bassi.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 1963.

Per la Commissione
Il Presidente
Walter HALLSTEIN

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 novembre 1963

relativa all'aumento del volume del contingente tariffario concesso alla Repubblica federale di Germania per i vini rossi naturali di uve fresche destinati al taglio

(Il testo tedesco è il solo facente fede)

(63/665/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Viste le disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare l'articolo 25, paragrafi 3 e 4,

Vista la decisione del 22 marzo 1963 [1] relativa alla concessione alla Repubblica federale di Germania, per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1963, di un contingente tariffario di 80.000 hl al dazio di 5,25 u. c. all'ettolitro per i vini rossi naturali di uve fresche delle voci ex 22.05 B I b), ex 22.05 B II b) ed ex 22.05 B III b) 2 della tariffa doganale comune, destinati ad un certo tipo di taglio da effettuarsi nelle condizioni stabilite dalla suddetta decisione,

Visti i telex n. 1806 e n. 2048 del 6 settembre e del 4 ottobre 1963 con i quali la Repubblica federale di Germania ha chiesto che il volume del suddetto contingente tariffario venga portato da 80.000 a 120.000 ettolitri ;

Considerando che nel 1963 il fabbisogno effettivo d'importazione da paesi terzi nella Repubblica federale di Germania è stato superiore al fabbisogno prevedibile al momento dell'adozione della suddetta decisione della Commissione del 22 marzo 1963 ; che, in mancanza di una produzione nazionale e di esportazioni, negli ultimi anni le importazioni nella Repubblica federale di Germania presentano il seguente andamento :

(in ettolitri)

	1959	1960	1961	1962	1963 (primo semestre)
Importazioni provenienti					
— dalla C.E.E.	406	1.089	1.294	2.148	—
— da paesi terzi	94.651	88.311	147.722	126.554	60.653

[1] *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 60 del 17 aprile 1963, pag. 1241/63.